Spedizione in abbonamento postale - Gruppo

Anno 106° — Numero 180

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 20 luglio 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

1965

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 180 DEL 20 LUGLIO 1965:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi 33: **Società per azioni Fornaci Marchesane, in Bassano del Grappa:** Obbligazioni sorteggiate il 22 giugno 1965. — **Mira-Lanza, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 3 luglio 1965. — **Fabbrica Milanese Imbottigliamento Bevande gassate - « FAMIB », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1965. — **Cartiera Italiana, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 7 luglio 1965. — **Essiccatoi Fava, società per azioni, in Cento (Ferrara):** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1965. — **« Compar », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 giugno 1965. — **Laboratorio di Chimica medica e dell'Antipiol, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1965. — **S.I.A.S. - Società Industrie Alberghiere Staffler, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 giugno 1965. — **Officine di Cittadella, società per azioni, in Cittadella (Padova):** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1965. — **Ercole Marelli & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 aprile 1965. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 5 luglio 1965. — **Città di Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 6 luglio 1965. — **« Alitalia » - Linee Aeree Italiane, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 13 luglio 1965. — **« Carignano Nuova », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1965. — **O.S.I. - Officine Stampaggi Industriali, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 giugno 1965. — **Garage San Marco, società per azioni, in Venezia:** Obbligazioni sorteggiate il 14 maggio 1965. — **Paolo Morassutti, società per azioni, in Padova:** Obbligazioni 1960 sorteggiate il 23 giugno 1965. — **Paolo Morassutti, società per azioni, in Padova:** Obbligazioni 1956 sorteggiate il 23 giugno 1965. — **Giuntelli, società per azioni, in Cagliari:** Obbligazioni 1961 e 1962 sorteggiate il 30 giugno 1965.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. **1681**.

Istituzione di un Istituto professionale femminile di Stato in Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale femminile di Stato in Salerno, già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, dal 1° ottobre 1963;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e il commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 è istituita in Salerno una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale femminile di Stato.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per:
sarta per bambini (triennale);
sarta per donna (triennale), n. 2 sezioni;
biancherista generica (biennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto possono essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificate e specializzate che aspirano a diventare tecniche patentate o maestre artigiane;

b) corsi di specializzazione per qualificate che aspirano a diventare specializzate;

c) corsi di perfezionamento per qualificate e specializzate;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e delle allieve.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; lingua estera; economia domestica; merceologia; contabilità; tecnica professionale; disegno e storia del costume; igiene del lavoro· religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, le licenziate dalla scuola media e le licenziate dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sfornite di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizoni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali le alunne sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, le alunne sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestra artigiana o tecnica patentata.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 le alunne conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dalla direttrice della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali e da insegnanti tecniche pratiche della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dalla preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dalla direttrice della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per le scuole di magistero professionale per la donna.

Alle alunne può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi a favore delle allieve.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

la preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è una preside la quale è, in ogni caso, dispensata dall'obbligo dell'insegnamento. Ella sovrintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è una direttrice che risponde verso la preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lei diretta.

Le funzioni di direttrice sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta della preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dalla preside che lo presiede, dalle direttrici di scuole e da una o più insegnanti tecniche pratiche.

Il Consiglio di presidenza coadiuva la preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo degli Istituti professionali femminili, delle scuole di magistero professionale per la donna, degli istituti tecnici femminili, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici femminili a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto

professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 82.300.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori;

5) con i contributi delle alunne.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, grava sul cap. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1963-64 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — TAVIANI — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 4. — VILLA

Tabella organica
dell'Istituto professionale femminile di Stato di Salerno

n. 1 sezione per sarta per bambini (triennale)
n. 2 sezioni per sarta da donna (triennale)
n. 1 sezione per biancherista generica (biennale)
per complessive classi n. 11

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre d'insegnamento (ruolo *A*)	5
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	5
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Aiutanti tecnici	1
7. Magazzinieri	—
8. Personale di servizio	4

Personale incaricato

9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 91 settimanali.
10. Incarichi d'insegnamento tecnico pratico per complessive ore 117 settimanali (1).

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N. B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. 1682.

Istituzione di un Istituto professionale femminile di Stato in Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale femminile di Stato in Catania, già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, dal 1° ottobre 1963;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e il commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 è istituita in Catania una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale femminile di Stato.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per l'abbigliamento, con sezione per:

sarta per donna (triennale), n. 2 sezioni.

2) scuola professionale per i servizi sociali, con sezioni per:

ausiliaria familiare (biennale);
addetta alla vendita (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto possono essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificate e specializzate che aspirano a diventare tecniche patentate o maestre artigiane;

b) corsi di specializzazione per qualificate che aspirano a diventare specializzate;

c) corsi di perfezionamento per qualificate e specializzate;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e delle allieve.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; lingue estere; economia domestica; merceologia; psicologia e pedagogia; contabilità; tecnica professionale; disegno, storia dell'arte e storia del costume; igiene del lavoro; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, le licenziate dalla scuola media e le licenziate dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sfornite, di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizoni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), dell'anzidetto art. 3, sa-

ranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali le alunne sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, le alunne sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestra artigiana o tecnica patentata.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 le alunne conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dalla direttrice della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali e da insegnanti tecniche pratiche della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dalla preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dalla direttrice della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per le scuole di magistero professionale per la donna.

Alle alunne può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi a favore delle allieve.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

la preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è una preside la quale è, in ogni caso, dispensata dall'obbligo dell'insegnamento. Ella sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è una direttrice che risponde verso la preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lei diretta.

Le funzioni di direttrice sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta della preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dalla preside che lo presiede, dalle direttrici di scuole e da una o più insegnanti tecniche pratiche.

Il Consiglio di presidenza coadiuva la preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo degli Istituti professionali femminili, delle scuole di magistero professionale per la donna, degli istituti tecnici femminili, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici femminili a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che alla

data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 85.200.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori;

5) con i contributi delle alunne.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, grava sul cap. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1963-64 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — TAVIANI — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 2. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale femminile di Stato di Catania

n. 2 sezioni per sarta da donna (triennale)
n. 1 sezione per ausiliaria familiare (biennale)
n. 1 sezione per addetta alla vendita (triennale)
per complessive classi n. 11.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre d'insegnamento (ruolo *A*)	5
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	4
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Aiutanti tecnici	1
7. Magazzinieri	—
8. Personale di servizio	4
Personale incaricato	

9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 134 settimanali.
10. Incarichi d'insegnamento tecnico pratico per complessive ore 98 settimanali (1).

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N. B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. **1683.**

Istituzione di un Istituto professionale femminile di Stato in Vicenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale femminile di Stato in Vicenza, già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, dal 1° ottobre 1963;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e il commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 è istituita in Vicenza una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale femminile di Stato.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per:
sarta per donna (triennale);
biancherista generica (biennale);

2) scuola professionale per l'arte applicata, con sezione per:
figurinista (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto possono essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificate e specializzate che aspirano a diventare tecniche patentate o maestre artigiane;

b) corsi di specializzazione per qualificate che aspirano a diventare specializzate;

c) corsi di perfezionamento per qualificate e specializzate;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e delle allieve.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'Istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti; cultura generale ed educazione civica; lingua estera; economia domestica; merceologia; contabilità; tecnica professionale; disegno, storia dell'arte e storia del costume; igiene del lavoro; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, le licenziate dalla scuola media e le licenziate dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sfornite, di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizoni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali le alunne sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, le alunne sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestra artigiana o tecnica patentata.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 le alunne conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dalla direttrice della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali e da insegnanti tecniche pratiche della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dalla preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dalla direttrice della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per le scuole di magistero professionale per la donna.

Alle alunne può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi a favore delle allieve.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

la preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è una preside la quale è, in ogni caso, dispensata dall'obbligo dell'insegnamento. Ella sovrintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è una direttrice che risponde verso la preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lei diretta.

Le funzioni di direttrice sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione su proposta della preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dalla preside che lo presiede, dalle direttrici di scuole e da una o più insegnanti tecniche pratiche.

Il Consiglio di presidenza coadiuva la preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo degli Istituti professionali femminili, delle scuole di magistero professionale per la donna, degli istituti tecnici femminili, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli Istituti tecnici femminili a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli Istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto

professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 62.500.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi dei laboratori;

5) con i contributi delle alunne.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, grava sul cap. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1963-64 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — TAVIANI — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 5. — VILLA

Tabella organica
dell'Istituto professionale femminile di Stato in Vicenza

n. 1 sezione per sarta da donna (triennale)
n. 1 sezione per biancherista generica (biennale)
n. 1 sezione per figurinista (triennale)
per complessive classi n. 8

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre d'insegnamento (ruolo *A*)	4
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	4
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
6. Aiutanti tecnici	1
7. Magazzinieri	—
8. Personale di servizio	3

Personale incaricato

9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 57 settimanali.
10. Incarichi d'insegnamento tecnico pratico per complessive ore 79 settimanali (1).

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N. B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

LEGGE 26 giugno 1965, n. 812.

Indennità agli ufficiali generali ed ai colonnelli dell'ausiliaria e della riserva incaricati del collaudo di lavori del Genio militare e del Genio aeronautico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli ufficiali generali dell'ausiliaria e della riserva provenienti dall'Arma del genio, i colonnelli del Genio dell'ausiliaria e della riserva, i generali e i colonnelli dell'ausiliaria e della riserva del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri (categoria edili) possono essere incaricati, nella posizione di congedo, del collaudo di lavori del Genio militare e del Genio aeronautico.

Ai predetti ufficiali è corrisposto, per l'espletamento di ogni incarico, un numero di regola non superiore ad otto di compensi unitari nella misura stabilita al successivo articolo 2. Tale numero è determinato dal Ministero, su parere del capo del servizio che ha conferito lo incarico stesso, tenendo conto del tempo impiegato nel lavoro da tavolo per la compilazione delle relazioni sui rilievi eseguiti e dei certificati di collaudo, per la revisione contabile e per gli altri incombenti.

Qualora gli incarichi di collaudo dovessero richiedere un eccezionale lavoro di tavolo per la mole delle verifiche contabili, per la quantità e complessità delle riserve o per altre cause accertate, può essere attribuito al collaudatore, in via eccezionale e su parere del direttore generale del Genio, o del Genio per i lavori militari della Marina o del Demanio aeronautico, un numero maggiore di compensi unitari.

Nel caso che in dipendenza degli incarichi suindicati debbano recarsi fuori del Comune di loro abituale residenza, gli ufficiali predetti, oltre al trattamento economico di missione previsto per i pari grado in servizio permanente, hanno diritto ad un compenso unitario di cui al successivo articolo 2 per ogni giorno o frazione di giorno trascorsi fuori della residenza abituale strettamente indispensabili all'espletamento dell'incarico.

Il numero complessivo dei compensi che può essere attribuito mensilmente a ciascun collaudatore non deve superare le sessanta unità.

Art. 2.

Le misure del compenso ordinario sono le seguenti:

per i generali di corpo di armata e gradi corrispondenti	L.	900
per i generali di divisione e di brigata e gradi corrispondenti	»	800
per i colonnelli	»	700

Art. 3.

Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro, sulla misura dei compensi di cui all'art. 2 possono essere stabiliti aumenti o diminuzioni percentuali nei limiti massimi della media delle variazioni degli stipendi degli ufficiali di pari grado in servizio permanente.

Art. 4.

All'onere annuo di lire 37 milioni derivante dalla applicazione della presente legge sarà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1965 con gli stanziamenti dei capitoli n. 2112 (lire 12 milioni), n. 2581 (lire 5 milioni) e n. 3071 (lire 20 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1965

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 giugno 1965, n. 813.

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, sono apportate le ulteriori modificazioni di cui agli articoli dal 2 al 6 che seguono.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Il personale del Corpo equipaggi militari marittimi è diviso nelle seguenti categorie:

1) nocchieri;
2) specialisti delle telecomunicazioni e scoperta;
3) cannonieri;
4) tecnici di armi;
5) elettrotecnici;
6) tecnici di macchine;
7) fuochisti;
8) palombari;
9) incursori;
10) specialisti del servizio amministrativo e logistico;
11) nocchieri di porto;
12) marinai ».

Art. 3.

Il quarto e il quinto comma dell'articolo 25 sono sostituiti dai seguenti:

« Le reclute in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, se fisicamente idonee, sono classificate " marinaio *D.* ".

Gli arruolati *L.* e *D.* che non possono essere ammessi a seguire i corsi allievi ufficiali di complemento sono classificati nelle categorie e specialità più affini agli studi compiuti ».

Art. 4.

All'art. 56 sono apportate le seguenti modifiche:

a) in tutto l'articolo la dizione « Comandante superiore del Corpo reale equipaggi marittimi » è sostituita dalla seguente: « Direttore generale del Corpo equipaggi militari marittimi »;

b) nel primo comma le parole « Comando superiore del Corpo reale equipaggi marittimi » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero difesa-Marina »;

c) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per l'avanzamento dei militari delle categorie tecnici di macchine, fuochisti, specialisti del servizio amministrativo e logistico, nocchieri di porto, un capitano di vascello e un capitano di fregata o di corvetta sono sostituiti rispettivamente da ufficiali superiori del genio navale (per i tecnici di macchine e i fuochisti), medici o del commissariato (per i militari della categoria specialisti del servizio amministrativo e logistico, in relazione alla specialità di appartenenza) e delle capitanerie di porto (per i nocchieri di porto) ».

Art. 5.

Il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 66 sono sostituiti dai seguenti:

« Il personale del CEMM, destinato ai reparti di volo e agli aeroporti oppure che frequenta corsi d'istruzione per il conseguimento dell'abilitazione al servizio aereo, è considerato, ai fini dell'avanzamento, come imbarcato su navi della Marina militare in armamento o in riserva.

Ai fini dell'avanzamento, è considerato, altresì, come imbarcato su navi della Marina militare in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti elicotteri o presso gli eliporti e quello che frequenta corsi d'istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista di elicottero ».

Art. 6.

La tabella *B* dell'articolo 66 riguardante i periodi minimi d'imbarco per l'avanzamento dei sottufficiali e dei volontari del CEMM è sostituita da quella allegata alla presente legge.

Per determinate specialità o gradi di esse il Ministro per la difesa, sentito il parere delle competenti Commissioni di avanzamento, può con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialità oppure alla possibilità di assegnare personale a bordo delle navi.

Per i sottufficiali abilitati « montatori artificieri » restano ferme le disposizioni della legge 9 giugno 1950, n. 519.

Per i sottufficiali abilitati « montatori » delle categorie tecnici di armi ed elettrotecnici, il periodo minimo di imbarco richiesto per l'avanzamento a sottotenente del CEMM è ridotto a dodici mesi.

Art. 7.

Alla legge 27 novembre 1956, n. 1368, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quarto e quinto comma dell'articolo 6 sono sostituiti dal seguente:

« Il concorso ha luogo per esami sui programmi di insegnamento dei corsi d'istruzione seguiti dai candidati durante il servizio volontario. I concorrenti sono esaminati da apposita Commissione composta da:

un capitano di vascello o di fregata, presidente;

due ufficiali di grado inferiore a quello del presidente, membri;

un ufficiale di grado inferiore a quello del presidente, segretario ».

b) l'ultimo comma dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Coloro che abbiano conseguito la nomina all'impiego civile di Stato sono tenuti a rimborsare il premio di congedamento eventualmente percepito ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 8.

Ferma restando la facoltà di cui al secondo comma del precedente articolo 6, per i sottufficiali e i volontari del CEMM i quali, nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, siano compresi nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento al grado superiore, continuano ad applicarsi, relativamente ai periodi minimi d'imbarco e se più favorevoli, le disposizioni vigenti anteriormente alla data suddetta per la categoria o specialità di provenienza.

Art. 9.

Nei riguardi del personale del CEMM trasferito di categoria o di specialità in applicazione della presente legge l'anzianità relativa nel nuovo ruolo è determinata, a parità di anzianità assoluta, dalla Commissione di avanzamento in base all'anzianità di servizio e ai precedenti di carriera, rispettando in ogni caso, per il personale proveniente da uno stesso ruolo, l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza.

Art. 10.

Sono abrogate tutte le disposizioni che risultino in contrasto o comunque siano incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 giugno 1965

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA

Periodi minimi d'imbarco per l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente e dei volontari del Corpo equipaggi militari marittimi

GRADO da	GRADO a	Nocchieri e tecnici di macchine	Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta	Tecnici di armi	Elettrotecnici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Cannonieri, fuochisti, palombari, incursori, nocchieri di porto, marinai	NOTE
sottocapo	sergente	2 anni	1 anno e sei mesi	1 anno e sei mesi	2 anni	1 anno	—	L'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di comune e sottocapo.
2° capo	capo di 3ª classe	3 anni	3 anni	1 anno e sei mesi	1 anno e sei mesi	1 anno	—	L'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di sergente e 2° capo.
capo di 2ª classe	capo di 1ª classe	2 anni	—	—	—	—	—	L'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di capo di 3ª e di 2ª classe.
capo di 1ª classe	sottotenente	1 anno e sei mesi	2 anni	1 anno e sei mesi	2 anni	1 anno	—	I nocchieri e i tecnici di macchine devono compiere l'imbarco nel grado di capo di 1ª classe. Per le altre categorie lo imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di capo di 3ª, 2ª e 1ª classe.

LEGGE 5 luglio 1965, n. 814.

Aumento del contributo e dell'indennità supplementare delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1965 il contributo previsto dalle leggi 29 dicembre 1930, n. 1712, e 9 maggio 1940, n. 371, dalla legge 14 giugno 1934, n. 1015, e dalla legge 4 gennaio 1937, n. 35, a favore delle Casse ufficiali rispettivamente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e quello previsto dal regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, dalla legge 2 giugno 1936, n. 1226, e dalla legge 19 maggio 1939, n. 894, a favore rispettivamente del Fondo previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica, sono aumentati dell'uno per cento dello stipendio annuo lordo, considerato in ragione dell'ottanta per cento a norma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Art. 2.

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1965 l'indennità supplementare e il premio di previdenza corrisposti in base alle norme in vigore dalle Casse e dal Fondo di cui al precedente articolo sono aumentati di tanti decimi dell'indennità o del premio stessi quanti sono gli anni di versamento del maggior contributo stabilito dall'articolo suddetto. Nei confronti di coloro che avranno versato tale contributo per almeno dieci anni l'indennità e il premio saranno liquidati in base all'aliquota del due per cento dell'ultimo stipendio, considerato in ragione dell'ottanta per cento, per ogni anno di servizio valutabile.

Le maggiorazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto 19 novembre 1931, contenente norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, sono soppresse con effetto dal 1° luglio 1968. Per le cessazioni dal servizio anteriori a tale data dette maggiorazioni non sono cumulabili con l'aumento di cui al precedente comma.

Art. 3.

L'aumento previsto dall'articolo 2, primo comma, è corrisposto allo scadere del quarto anno dal versamento dell'ultimo contributo maggiorato.

In relazione alle disponibilità finanziarie di ciascuna Cassa o Fondo, il termine suddetto può essere ridotto con decreto del Ministro per la difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione di ciascuno di detti enti.

L'ufficiale o il sottufficiale possono chiedere che in luogo dell'aumento di cui sopra siano loro rimborsate, all'atto della cessazione dal servizio, le maggiori quote versate in applicazione della presente legge, aumentate dell'interesse legale.

Art. 4.

Il Ministro per la difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa o Fondo e in

relazione alle disponibilità finanziarie di essi, può autorizzare, con proprio decreto, che gli ufficiali e i sottufficiali che cessano dal servizio per età o per infermità prima di aver raggiunto il periodo di dieci anni di contribuzione prevista dalla presente legge rimangano, a domanda, iscritti alla Cassa o al Fondo rispettivi sino al compimento di detto periodo, continuando il versamento del contributo in base all'ultimo stipendio percepito nel servizio permanente.

La domanda dev'essere presentata almeno sessanta giorni prima del raggiungimento del limite di età e non oltre sessanta giorni dalla cessazione dal servizio per infermità.

Per coloro che si avvalgono della predetta facoltà il termine stabilito dal precedente articolo 3 decorre dal versamento dell'ultima quota di contributo.

Art. 5.

In caso di morte o di irreperibilità dell'iscritto, la indennità supplementare o premio di previdenza, in mancanza della vedova, di figli minorenni e di orfane nubili maggiorenni, è corrisposto, nell'ordine, ai figli maggiorenni, ai genitori, ai collaterali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1965

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 luglio 1965, n. **815**.

Costituzione in Comune autonomo della frazione Ginestra del comune di Ripacandida in provincia di Potenza con la denominazione di Ginestra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Ginestra è distaccata dal comune di Ripacandida e costituita in Comune autonomo con la denominazione di Ginestra.

Art. 2.

La determinazione dei confini tra i comuni di Ripacandida e di Ginestra verrà disposta con decreto presidenziale su proposta del Ministro per l'interno.

Il prefetto di Potenza, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Ripacandida e di Ginestra, nonchè alla ripartizione tra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Ripacandida.

Nella prima applicazione della presente legge, il numero complessivo dei posti, risultante dalle tabelle organiche del personale dipendente dai comuni di Ripacandida e di Ginestra e le relative qualifiche non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Ripacandida.

Al personale in servizio presso il comune di Ripacandida, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 luglio 1965, n. **816**.

Autorizzazione alla vendita di un fondo demaniale sito in Crotone all'Ospedale civile « San Giovanni di Dio », di Crotone.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione demaniale è autorizzata a vendere, per il prezzo unitario di lire 4.500 il metro quadrato e per il totale di lire 101.475.000, all'Ospedale civile « San Giovanni di Dio » di Crotone il terreno demaniale sito in Crotone, facente parte del fondo Pignera e contraddistinto nel catasto terreni di detto Comune al foglio 45, porzione della particella n. 2 e porzione della particella n. 98, della superficie complessiva di metri quadrati 22.500, confinante a nord-ovest con la restante particella n. 2, a sud-ovest con la restante particella n. 98 ed a est con la particella n. 4 dello stesso foglio.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo atto di vendita.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 luglio 1965, n. **817**.

Riapertura dei termini di cui all'articolo 29 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, per la ricognizione straordinaria dei beni patrimoniali dei Comuni e delle Provincie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine per gli adempimenti di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 16 settembre 1960, numero 1014, è riaperto fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Il termine per gli adempimenti previsti al secondo comma dello stesso articolo è di mesi sei dalla comunicazione dell'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa della deliberazione relativa alla nuova valutazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1965

SARAGAT

MORO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 luglio 1965, n. **818**.

Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il corso dei termini processuali, scadenti tra il 1° agosto e il 15 settembre, è sospeso di diritto fino a quest'ultima data.

La stessa disposizione si osserva per il termine stabilito nell'articolo 201 del Codice di procedura penale.

Art. 2.

In materia penale, il precedente articolo non si applica, salvo il disposto del seguente comma, alle cause indicate nell'articolo 91 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Quando ricorra l'urgenza preveduta nel predetto articolo 91, essa è dichiarata dal giudice con provvedimento non impugnabile che deve essere notificato alle parti ed ai loro difensori. In tal caso, qualora il termine processuale sia scaduto tra il 1° agosto e la data di notificazione del provvedimento, o scada entro i 10 giorni dalla notifica stessa, le parti sono ammesse a compiere l'atto entro 10 giorni dall'anzidetta notifica.

Art. 3.

In materia civile, l'articolo 1 non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Nel caso di urgenza, preveduto nello stesso articolo 92, si osservano le disposizioni del comma secondo dell'articolo 2.

Art. 4.

Le norme degli articoli 2 e 3 si applicano anche alle cause prevedute negli articoli 91 e 92 dell'ordinamento giudiziario di competenza del pretore e, per quelle indicate nell'articolo 92, anche a quelle di competenza del conciliatore.

Art. 5.

In materia amministrativa, l'articolo 1 non si applica nel procedimento per la sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1965

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEELA REPUBBLICA 31 maggio 1965, n. **819**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del mutamento della denominazione della « Procura generalizia, in Roma, dell'Istituto delle Canonichesse regolari di Sant'Agostino della Congregazione di Notre Dame de Jupille ».

N. 819. Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Procura generalizia dello Istituto delle Canonichesse regolari di Sant'Agostino » alla « Procura generalizia dell'Istituto delle Canonichesse regolari di Sant'Agostino della Congregazione di Notre Dame di Jupille », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 58. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. **820**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di Santa Maria delle Grazie, in Ortona (Chieti).

N. 820. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex-conventuale di Santa Maria delle Grazie, in Ortona (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. **821**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe, nel comune di Carini (Palermo).

N. 821. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Monreale in data 1° ottobre 1964, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'erezione della Parrocchia di San Giuseppe, in zona Stazione del comune di Carini (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. **822**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in Capua (Caserta).

N. 822. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Capua in data 15 novembre 1964, integrato con dichiarazione del 16 stessi mese ed anno, relativo all'erezione della Parrochia del Sacro Cuore di Gesù, in Capua (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 61. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. **823**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di « Santa Maria la Nova », in Pulsano (Taranto).

N. 823. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di « Santa Maria la Nova », in Pulsano (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 64. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del « Tombolo di Giannella » nel comune di Orbetello.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 18 novembre 1958, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del « Tombolo di Giannella », sita nell'ambito del comune di Orbetello (Grosseto);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Orbetello;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di lavori che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona del « Tombolo di Giannella » sita nel territorio del comune di Orbetello (Grosseto), delimitata a nord dalla bocca del fiume Albegna e dal canale di Fibbia, a sud dal canale di S. Liberata, a est dalla laguna di ponente, ad ovest dal mare, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di Orbetello provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 dicembre 1964

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Grosseto

Estratto dal verbale dell'adunanza del 18 *novembre* 1958

L'anno millenovecentocinquantotto e questo dì 18 del mese di novembre in Grosseto, in una sola del Palazzo della Provincia si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) ORBETELLO: *Proposta di vincolo del « Tombolo di Giannella ».*

(*Omissis*).

Sono presenti i signori:
avv. Ennio Graziani, presidente;
prof. Enzo Carli, soprintendente ai monumenti e alle gallerie per le provincie di Siena e di Grosseto, vice presidente;

rag. Carlo Prioreschi, direttore dell'Ente provinciale per il turismo di Grosseto;

dott. Carlo Capecchi, rappresentante dell'Associazione degli industriali della provincia di Grosseto;

arch. Giorgio Cappelli, rappresentante della categoria dei professionisti.

Sono pure presenti i signori:

dott. Arturo Roberti: capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste demaniali;

sig. Alfeo Dondolini: sindaco di Santa Fiora;

sig. Otello Carraresi: sindaco di Castiglione della Pescaia.

Assente, sebbene regolarmente invitato, il dott. Carlo Cinughi De' Pazzi, rappresentante dell'Associazione agricoltori di Grosseto.

Assiste, in qualità di segretario, il sig. Vario Soldateschi.

1) COMUNE DI ORBETELLO - *Vincolo panoramico della zona del « Tombolo di Giannella ».*

Il presidente fa presente che trattasi di una zona di particolare importanza per le sue caratteristiche naturali che ritiene debbano essere tutelate in vista del crescente sviluppo edilizio che su di esso va sempre più sviluppandosi.

Dopo ampia discussione

LA COMMISSIONE

riconosciuto il notevole interesse pubblico che la zona in questione riveste per la sua singolare struttura geologica tra il mare e la laguna in mezzo alla quale sorge Orbetello, e per essere elemento fondamentale nl quadro di eccezionale bellezza panoramica che si gode tanto dalla costa, quanto dalle pendici dell'Argentario,

delibera

all'unanimità, di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona denominata « Tombolo di Giannella » in comune di Orbetello, così delimitata:

a *nord*: dalla Bocca del fiume Albegna e dal canale di Fibbia;

a *sud*: dal canale di S. Liberata;

ad *est*: dalla laguna di ponente;

ad *ovest*: dal mare.

(*Omissis*).

Esauriti a questo punto gli argomenti all'ordine del giorno e nulla avendo ancora da trattare, il presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presidente: avv. Ennio GRAZIANI

Il segretario: Vario SOLDATESCHI

Visto, *Il soprintendente*: Enzo CARLI

(4606)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1965.

Autorizzazione al comune di Sannicandro Garganico a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 7 giugno 1963, numero 112, del comune di Sannicandro Garganico;

Vista la decisione in data 28 giugno 1963, con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Foggia approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 25.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura di Sannicandro Garganico;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Sannicandro Garganico un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura di Sannicandro Garganico, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Vincenzo Salvato, il comune di Sannicandro Garganico è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 25.000.000 (venticinquemilioni) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Sannicandro Garganico un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 2.745.000 (duemilionisettecentoquarantacinquemila) annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 25.000.000 da contrarre ai sensi del precente art. 1) per la durata di anni dieci con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà, entro il 31 dicembre di ciascun anno, per tutta la durata dell'ammortamento, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Sannicandro Garganico, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1965
Registro n. 18 Grazia e giustizia, foglio n. 225

(4724)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1965.

Attuazione del decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale dei Servizi speciali e del Contenzioso del Ministero del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 55 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, concernente il regolamento per il personale e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, riguardante la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 532, che ha esteso all'Amministrazione del tesoro le norme di cui al citato regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1962, concernente l'ordinamento della Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta l'opportunità ai fini di una più sollecita attuazione dell'azione amministrativa di determinare, in base all'organizzazione dei servizi della Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso, gli atti vincolati di competenza del direttore generale, le attribuzioni degli ispettori generali o altri funzionari preposti agli ispettorati generali o a servizi, le attribuzioni dei direttori di divisione, gli atti di mera esecuzione ed istruttori di competenza dei direttori di sezione o funzionari preposti agli uffici equiparati, gli atti di comunicazione e certificazione di competenza dei consiglieri, a' sensi del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

Le attribuzioni della Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso sono ripartite secondo l'ordinamento seguente:

Ispettorato generale affari generali personale e coordinamento

Divisione I. — Segreteria del direttore generale Affari riservati - Corrispondenza con i Gabinetti dei Ministri e le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato - Composizione delle Commissioni Ordini di servizio e circolari - Coordinamento fra tutti gli uffici della Direzione generale - Ufficio organizzazione e metodi - Ufficio relazioni pubbliche - Ufficio documentazioni e statistiche - Biblioteca della Direzione generale.

Divisione II. — Affari generali - Ordinamento e disciplina del personale - Economato e cassa - Archivio generale - Spese di ufficio e relativi rendiconti - Previsioni di bilancio.

Ispettorato generale per i servizi speciali

Divisione III. — Servizi Africa: trattazione amministrativa degli affari e delle pratiche pertinenti al personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana, cessato dal servizio - Ogni altro servizio già esercitato dall'ufficio per gli affari del soppresso Ministero della Africa italiana, avente per sua natura carattere di stralcio.

Divisione IV. — Assegni civili coloniali: liquidazione, ordinazione e pagamento delle competenze arretrate spettanti al personale del soppresso Ministero della Africa italiana e di altre Amministrazioni dello Stato, nonchè al personale di cui all'art. 18, terzo comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430, per i servizi resi nei territori di cessata savranità italiana in Africa, per prigionia, internamento, congedi coloniali maturati e non fruiti ed a qualunque altro titolo ed eventuale revisione delle liquidazioni già effettuate. Stralcio affari di guerra e servizio terremoti.

Divisione V. — Regolarizzazione delle posizioni assicurative, con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, degli impiegati già appartenenti alla soppressa Amministrazione dell'Africa italiana.

Ispettorato generale per il contenzioso

Divisione VI. — Vertenze e ricorsi in genere: vertenze giuridiche e controversie amministrative riguardanti il Ministero del tesoro.

Divisione VII. — Istruttoria di ricorsi giurisdizionali ed amministrativi - Contenzioso relativo al personale già appartenente alla soppressa Amministrazione dell'Africa italiana - Affari relativi agli enti pubblici nelle zone di confine di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 44.

Servizo del contenzioso valutario

Ufficio I. — Esame dei contesti valutari - Istruttoria relativa agli stessi e relazioni per la Commissione interministeriale per le infrazioni valutarie - Rapporti con l'Ufficio italiano dei cambi e con gli altri organi accertatori dei contesti medesimi - Adempimenti vari per la segreteria di detta Commissione - Studio riguardante questioni valutarie per la parte relativa alle infrazioni.

Ufficio II. — Affari amministrativi concernenti il contenzioso valutario.

Ufficio III. — Contabilità - Registrazione delle penalità introitate - Emissione mandati di pagamento ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511.

Art. 2.

Gli atti vincolati di competenza del direttore generale dei servizi speciali e del contenzioso sono i seguenti:

1) emissione di ordinativi di pagamento conseguenti a provvedimenti ministeriali di impegno, nelle materie di competenza;

2) provvedimenti concernenti il recupero dei crediti erariali nelle materie di competenza;

3) atti interruttivi della prescrizione relativa ai diritti spettanti all'Amministrazione;

4) provvedimenti non discrezionali in esecuzione di decisioni o di sentenze passate in giudicato;

5) attestazioni concernenti la prestazione di lavoro straordinario e di lavoro in eccedenza alle ore di lavoro straordinario da parte del personale in servizio presso la Direzione generale;

6) autorizzazione al pagamento di competenze arretrate coloniali, assegni o indennizzi di licenza coloniale, indennità di licenziamento in favore del personale già in servizio presso i cessati Governi dell'Africa italiana o enti dipendenti;

7) provvedimenti negativi, per difetto di presupposti obbiettivi non valutabili discrezionalmente, ovvero per intervenuta prescrizione o decadenza in base alle leggi vigenti, sulle istanze di corresponsione dei trattamenti economici di cui al numero precedente;

8) autorizzazioni concernenti la regolarizzazione presso gli Enti creditori dei contributi previdenziali o assicurativi dovuti in favore del personale già in servizio presso cessati Governi dell'Africa Italiana o Enti dipendenti;

9) autorizzazioni al pagamento alla Cassa depositi e prestiti dei contributi dello Stato relativi a mutui concessi all'I.N.C.I.S. per la costruzione di case per gli impiegati nell'ex Africa italiana;

10) autorizzazioni al pagamento alla Cassa depositi e prestiti o ad altri enti delle quote di contributi dovute dallo Stato in favore dei danneggiati dai terremoti del 1908 di Reggio Calabria e Messina e del 1915 di Avezzano;

11) autorizzazione per la vendita di case già assegnate a danneggiati da terremoti;

12) autorizzazioni al pagamento di stipendi arretrati, nonchè dei trattamenti di pensione e di previdenza in favore del personale già dipendente dalle cessate Casse di risparmio delle zone di confine;

13) provvedimenti negativi, per difetto di presupposti obbiettivi non valutabili discrezionalmente sulle istanze di reimpiego, nonchè di liquidazione di stipendi arretrati e dei trattamenti di pensione e di previdenza, avanzate dal personale già dipendente dalle cessate Casse di risparmio delle zone di confine;

14) autorizzazioni alle competenti Intendenze di finanza concernenti l'esecuzione amministrativa dei decreti ministeriali di condanna a pene pecuniarie conseguenti ad infrazioni valutarie e l'annullamento dei crediti erariali inesigibili relativi a tali pene;

15) provvedimenti relativi alla ratizzazione del pagamento delle penalità pecuniarie inflitte per violazione alle norme valutarie.

Art. 3.

Le attribuzioni degli ispettori generali o altri funzionari preposti agli Ispettorati generali o ai servizi indicati nel precedente articolo 1 sono le seguenti:

1) direzione e coordinamento dei servizi cui sono preposti;

2) adozione dei provvedimenti sugli affari loro attribuiti dalla legge, dai regolamenti e, per delega, dal Ministro o dal direttore generale;

3) adozione di ogni altro provvedimento che, ferme restando le attribuzioni assegnate ad altri organi con il presente decreto, sia idoneo a promuovere una più efficiente organizzazione dei servizi, la riduzione dei costi e la semplificazione delle procedure;

4) vigilanza sugli organi ed uffici inferiori. Segnalazione al direttore generale di tutte le irregolarità accertate e formulazione di proposte sui provvedimenti da adottare;

5) relazioni periodiche al direttore generale al fine di renderlo tempestivamente edotto dell'andamento dei servizi ai quali sono preposti.

Art. 4.

Le attribuzioni dei direttori delle divisioni indicate nel precedente art. 1 sono le seguenti:

1) organizzazione e direzione della divisione;

2) adozione di tutti i provvedimenti di competenza della divisione, ad eccezione di quelli espressamente attribuiti alla competenza di altri organi da norme di legge, di regolamento e del presente decreto;

3) adozione dei provvedimenti sugli affari loro attribuiti per delega dal Ministro o dal direttore generale;

4) predisposizione di prospetti, appunti e relazioni all'ispettore generale preposto al servizio, o, in mancanza, al direttore generale, al fine di renderli edotti delle questioni particolari riguardanti l'andamento dell'ufficio ed il personale;

5) adozione dei provvedimenti di competenza intesi a ridurre il costo del servizio e formulazione di proposte, aventi lo stessio scopo, agli organi superiori;

6) formulazione di proposte per l'ufficio organizzazione e metodi concernenti il perfezionamento dei metodi di lavoro e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

7) richieste di documenti atti e notizie ad Amministrazioni, Enti o privati nei casi in cui l'istruttoria predisposta dagli organi inferiori sia ritenuta insufficiente;

8) comunicazioni interlocutorie concernenti affari di particolare rilievo;

9) riesame degli schemi dei provvedimenti da sottoporre alla firma o alla approvazione degli organi superiori.

Art. 5.

Gli atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione, di competenza dei direttori di sezione o funzionari preposti ad uffici equiparati, sono i seguenti:

A) comuni a tutti i direttori di sezione:

1) richieste in sede istruttoria, di atti, dati e notizie, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti o dei requisiti necessari per la definizione degli affari di competenza;

2) richieste di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Bollettino ufficiale del Ministero, degli atti per i quali è prescritta la pubblicazione;

3) trasmissione alla Ragioneria centrale, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, di tutti gli atti o provvedimenti per i quali è prescritto il visto ed il controllo dei detti organi;

4) trasmissione di atti ad altri uffici della stessa o di altra Direzione generale, quando la trasmissione sia resa necessaria da ragioni di competenza o sia prevista da norme particolari;

5) ogni altro atto preliminare, istruttorio o di mera esecuzione, che sia assegnato alla competenza dell'ufficio presso il quale prestano servizio, esclusi quelli espressamente attribuiti ad altri organi organi da norme di legge, di regolamento o dal presente decreto.

B) in particolare per i direttori di sezione in servizio presso:

la Divisione II:

trasmissione agli uffici competenti di istanze, atti e documenti;

la Divisione III:

1) comunicazioni agli interessati sullo stato dei provvedimenti per la convalida e risoluzione del rapporto di impiego con i cessati Governi dell'A. I. o enti dipendenti e notificazione dei relativi decreti ministeriali;

2) richieste di informazioni, certificazioni e documenti agli interessati e ad enti vari al fine di definire la posizione giuridica del personale già in servizio presso i cessati Governi dell'A. I. o enti dipendenti;

3) comunicazioni agli interessati in merito a richiesta di atti del soppresso M.A.I. o dei cessati Governi dell'Africa italiana;

4) adempimenti preliminari ed istruttori concernenti: la rettifica della posizione giuridica del personale a contratto tipo, nonchè la convalida e risoluzione del rapporto di impiego al personale a contratto speciale a tempo indeterminato, già in servizio presso i cessati Governi dell'A. I. o enti da essi dipendenti, riconoscimenti ai sensi delle leggi 16 maggio 1956, numero 496 e 22 dicembre 1960, n. 1599;

la Divisione IV:

1) richieste di informazioni, certificazioni e documenti agli interessati ed a enti vari al fine di accertare la spettanza e l'entità delle competenze arretrate coloniali, assegni e indennizzi di licenza coloniale, indennità di licenziamento al personale già in servizio presso i cessati Governi dell'A. I. o enti da essi dipendenti;

2) comunicazioni agli aventi diritto in ordine alle liquidazioni dei trattamenti economici di cui al punto precedente;

3) comunicazione alle parti dei decreti ministeriali di concessione dell'indennità di licenziamento;

4) adempimenti preliminari ed istruttori in ordine a recuperi di somme indebitamente corrisposte;

5) adempimenti preliminari ed istruttori ai fini dell'autorizzazione del Ministero del tesoro in ordine all'alienazione di casette asismiche costruite per i danneggiati dai terremoti del 1908 di Reggio Calabria e Messina e del 1915 di Avezzano;

6) adempimenti preliminari ed istruttori allo scopo di accertare la spettanza e l'entità dei rimborsi relativi a valori sequestrati a cittadini italiani dal C.E.P. (Custodian Ennemy Property);

la Divisione V:

richieste di informazioni, di certificazioni e di atti all'I.N.P.S. e ad altre Amministrazioni ai fini della regolarizzazione delle posizioni assicurative e previdenziali del personale già in servizio presso i cessati Governi dell'Africa italiana od enti da essi dipendenti;

la Divisione VI:

adempimenti istruttori concernenti vertenze giuridiche e controversie amministrative nelle materie di competenza;

la Divisione VII:

1) adempimenti istruttori concernenti i ricorsi giurisdizionali e amministrativi nelle materie di competenza;

2) trasmissione delle decisioni dei ricorsi agli uffici competenti per l'esecuzione;

3) trasmissione delle decisioni dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato ai fini della loro inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

4) adempimenti preliminari od istruttori allo scopo di accertare il diritto al reimpiego, ad assegni arretrati ed al trattamento di quiescenza e previdenza del personale già dipendente dalle cessate Casse di risparmio delle zone di confine.

Atti di competenza del capo dell'ufficio I del servizio contenzioso valutario:

1) adempimenti preliminari al fine di sottoporre i contesti valutari inviati dall'U.I.C. all'esame della Commissione per le infrazioni valutarie;

2) esame istruttorio dei contesti valutari inviati dall'U.I.C., nonchè eventuale completamento delle istruttorie preliminarmente effettuate attraverso il Servizio Ispettorato dell'U.I.C.

Attribuzioni del Capo dell'ufficio II del servizio contenzioso valutario:

adempimenti preliminari ed istruttori in ordine alle vertenze originate dalle opposizioni avanzate alla Magistratura avverso le ingiunzioni di pagamento delle penalità inflitte per infrazioni valutarie.

Attribuzioni del capo dell'ufficio III del servizio contenzioso valutario:

1) adempimenti preparatori concernenti l'esecuzione amministrativa dei decreti ministeriali di condanna conseguente all'accertamento di infrazioni valutarie;

2) adempimenti preliminari ed istruttori concernenti l'iscrizione a campioni demaniali e l'annullamento di crediti erariali relativi a pene pecuniarie inflitte in conseguenza di infrazioni valutarie;

3) adempimenti preliminari ed istruttori relativi alla ripartizione di premi agli scopritori di infrazioni valutarie.

Art. 6.

Gli adempimenti di carattere interlocutorio, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei Consiglieri sono i seguenti:

A) comuni a tutti i consiglieri:

1) adempimenti istruttori disposti dagli organi superiori;

2) certificazioni relative alle pratiche di competenza;

3) rilascio di copie ed estratti di atti, con la osservanza delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

4) comunicazione, agli interessati dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione per gli affari di competenza dell'ufficio cui sono addetti, escluse quelle attribuite alla competenza di altri organi;

5) collaborazione con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti.

B) in particolare, per i consiglieri in servizio presso:

la Divisione II:

comunicazioni al personale in servizio presso la Direzione generale relative al loro stato giuridico ed al loro trattamento economico;

la Divisione III:

rilascio di stati matricolari e di certificati riflettenti il servizio prestato dal personale già in servizio presso i cessati Governi dell'A. I. o enti dipendenti;

la Divisione IV:

1) comunicazione agli aventi diritto dell'avvenuta liquidazione di competenze arretrate coloniali e di assegni o indennizzi di licenza coloniale;

2) notificazione agli aventi diritto dei provvedimenti di rimborso dei valori sequestrati dal CEP;

la Divisione V:

comunicazione al personale già in servizio presso i cessati Governi coloniali dell'A. I. o enti dipendenti dell'avvenuta regolarizzazione della loro posizione previdenziale o assicurativa;

la Divisione VI:

notificazione alle parti delle decisioni relative a vertenze nella materia di competenza;

la Divisione VII:

1) notificazione alle parti delle decisioni dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali nella materia di competenza;

2) notificazione agli aventi diritto dei provvedimenti di reimpiego nonchè di liquidazione di stipendi arretrati e dei trattamenti di pensione e di previdenza, adottati nei confronti del personale già dipendente dalle cessate Casse di risparmio delle zone di confine.

Art. 7.

Per ogni altra attribuzione, non espressamente assegnata con il presente decreto, valgono le norme di cui agli articoli 154, 155, 156, 157, 158 e 159 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per notizia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 8 maggio 1965

Il Ministro: COLOMBO

(3718)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1965.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del Consorzio tra i comuni di Leni e di Malfa « Centrale Elettrica del Tirzito », con sede in Malfa (Messina).

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la deliberazione n. 4 in data 3 novembre 1964 del Consorzio trai comuni di Leni e di Malfa « Centrale Elettrica del Tirzito », con sede in Malfa (Messina), esaminata nella seduta del 25 novembre 1964, numero 46061/42655/A-1, dalla Commissione provinciale di controllo di Messina che non vi ha riscontrato vizi di legittimità, con la quale è stato deciso di chiedere il trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica della impresa elettrica del Consorzio stesso;

Ritenuto che l'impresa appartenente al Consorzio tra i comuni di Leni e di Malfa « Centrale Elettrica del Tirzito », con sede in Malfa (Messina), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa del Consorzio tra i comuni di Leni e di Malfa « Centrale Elettrica del Tirzito », con sede in Malfa (Messina), è trasferita all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica provvede alla restituzione al Consorzio tra i comuni di Leni e di Malfa « Centrale elettrica del Tirzito », con sede in Malfa (Messina), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dellal Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(4656)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1965.

Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla ditta Nagler Alessandro, Merano, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, e del decreto ministeriale 30 ottobre 1952.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126 relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Nagler Alessandro, Merano, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merci dall'estero del seguente valore:

Mod. B Import n. 1447049 emesso il 27 novembre 1956 dalla filiale di Bolzano del Banco di Napoli per l'importo di lire 750.000 (settecentocinquantamila);

Visti gli atti con i quali la ditta interessata ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che nel corso di accertamenti effettuati dal Comando del nucleo di polizia tributaria di Bolzano la ditta Nagler ha fatto presente di aver ricevuto fin dall'aprile del 1957 merce franco confine non sdoganata per complessive lire 321.090 (trecentoventunomilanovanta) ed ha asserito, per la rimanenza di lire 428.910 (lire quattrocentoventottomilanovecentodieci), di essersi rivolta per la tutela dei propri interessi ad un legale di Innsbruck;

Considerato, pertanto, che malgrado il lungo tempo trascorso, la ditta Nagler Alessandro di Merano non ha documentato l'importazione di alcun quantitativo di merce;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla ditta Nagler Alessandro, Merano, relativamente al 10% del seguente importo: lire italiane 750.000 (lire settecentocinquantamila).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1965

Il Ministro: MATTARELLA

(4645)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1965.

Nuova costituzione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 7 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, relativo al nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 19 dicembre 1961, e successive modificazioni, concernenti la composizione del Consiglio generale del predetto Istituto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1965, n. 159, relativo alla nomina del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione del suindicato Consiglio generale;

Viste le nuove designazioni fatte dalle Amministrazioni, Associazioni ed Enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero è composto come segue per il biennio decorrente dal 9 luglio 1965 all'8 luglio 1967:

Donati prof. dott. Giuseppe, presidente;

Ferlesch dott. Giuseppe, direttore generale per gli Accordi commerciali. Delegato del Ministero del commercio con l'estero;

La Rosa dott. Carmelo, direttore generale per i Servizi delle importazioni e delle esportazioni. Delegato del Ministero del commercio con l'estero;

Ortona dott. Egidio, ambasciatore. Direttore generale degli affari economici. Delegato del Ministero degli affari esteri;

Perfetti dott. Alvaro, direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette. Delegato del Ministero delle finanze;

Castagnoli dott. Pietro, ispettore generale capo in servizio presso la Ragioneria generale dello Stato. Delegato del Ministero del tesoro;

Bacchi dott. Giorgio, direttore di divisione. Delegato del Ministero del tesoro;

Albertario prof. Paolo, direttore generale della Tutela economica dei prodotti agricoli. Delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Gambelli dott. Enrico, ispettore generale. Delegato del Ministero dell'industria e commercio;

Delli Bovi dott. Donato, ispettore generale. Delegato del Ministero della marina mercantile;

Armando prof. dott. Leone, ispettore capo superiore del Servizio commerciale e del traffico dell'Azienda delle ferrovie dello Stato. Delegato del Ministero dei trasporti;

Pistillo dott. Gaetano, ispettore generale. Delegato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

De Pascale dott. Michele, ispettore generale della Direzione generale dell'alimentazione. Membro delegato del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Vernucci dott. Alfredo, delegato dell'Ufficio italiano del cambi;

Gianni cav. del lavoro Anacleto, dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura. Membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

Resta dott. Nicola, della Confederazione generale dell'industria italiana. Membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

Martelli ing. Pericle, della Confederazione generale italiana del commercio e turismo. Membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

Germozzi gr. uff. Manlio, della Confederazione generale italiana dell'artigianato. Membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

Pagani dott. Fernando, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana. Membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

Siglienti on. avv. Stefano, dell'Associazione bancaria italiana. Membro indicato dal Ministero dell'industria e del commercio;

Ricci avv. Eugenio, presidente del Sindacato nazionale esportatori dei prodotti ortofrutticoli e agrumari. Esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

Ogliarolo dott. Giovanni, della Federazione italiana dei consorzi agrari. Esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

Cadsky dott. Paolo, operatore economico nel settore ortofrutticolo della provincia di Bolzano. Esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

Bonino on. Uberto, operatore economico nel settore degli sfarinati. Esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

Visco dott. Giovanni, segretario generale dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola. Esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

Guttadauro on. Giuseppe, presidente dell'Ente regionale per l'assistenza al commercio e alle esportazioni degli agrumi e dei prodotti ortofrutticoli della Sicilia. Esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

Ferlito avv. Sebastiano, della C.I.S.L. membro indicato dal Ministero del lavoro e della precidenza sociale;

Lettieri Antonio, della C.G.I.L. membro indicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Gatti prof. Giovanni, della U.I.L. membro indicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Guidotti dott. Lamberto, rappresentante designato dal personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 2.

Ai componenti del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero è dovuto, ai sensi dell'art. 7, quarto comma, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, un gettone nella misura all'uopo stabilita dal decreto ministeriale del 17 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1962, n. 239.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1965

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1965
Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 85. — SERNIA

(5045)

DECRETO PREFETTIZIO 29 giugno 1965.

Nomina del rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in seno al Consiglio provinciale di sanità di Pistoia.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Visto il proprio decreto 8 aprile 1965, n. 1643/ 15.2. Gab., con il quale è stato ricostituito, per il triennio 1965-1967, il locale Consiglio provinciale di sanità;

Attesa la necessità di integrare il predetto Consesso col rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la nota n. 2123 G. C., in data 23 giugno 1965, con la quale l'Istituto anzi cennato designa, quale proprio rappresentante in seno al predetto Consiglio, il cav. rag. Luigi Martelli, direttore della locale sede provinciale dell'Istituto medesimo;

Sentito il medico provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il cav. rag. Luigi Martelli è chiamato a far parte del Consiglio provinciale di sanità di Pistoia in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Pistoia, addì 29 giugno 1965

(4627) *Il Prefetto*: GIULIANI

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 15 luglio 1965.

Proroga della gestione straordinaria del comune di Pianella (Pescara).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 17 maggio 1965 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Pianella e nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione del civico Ente il direttore di sezione, dott. Alfredo Sabella.

Con il 22 luglio prossimo scadrà il periodo di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Il commissario straordinario ha preso in consegna una amministrazione da tempo travagliata da dissidi insanabili, la quale oltre a non aver provveduto all'approvazione del bilancio 1965, aveva lasciato insoluti o sospesi alcuni problemi di vitale importanza per il comune di Pianella.

Il commissario straordinario, dopo aver provveduto alla impostazione ed all'approvazione del bilancio preventivo 1965, ha avviato a soluzione alcuni degli urgenti problemi di quella civica Azienda, quali i lavori riguardanti la rete idrica e fognante, l'ampliamento degli asili comunali, il risanamento igienico dell'abitato e la costruzione del Foro boario, la costruzione della sede dell'edificio postale e della Pretura, mentre occorre provvedere alla impostazione di altre importanti pratiche, quali quelle riguardanti l'edilizia scolastica in genere, il Centro sociale OMNI, ed all'esame di importanti problemi attinenti al riordinamento amministrativo del predetto Ente.

Per le suesposte considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna, è stata disposta la proroga di tre mesi della predetta gestione, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 10 maggio 1960, n. 570.

Pescara, addì 15 luglio 1965

Il Prefetto: NITRI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile 1965, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Pianella ed è stato nominato commissario straordinario per temporanea amministrazione del civico Ente il direttore di sezione dott. Alfredo Sabella;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visto l'art. 323 del testo unico comunale e provinciale 4 gennaio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Pianella, affidata con decreto presidenziale in data 23 aprile 1965 al direttore di sezione dott. Alfredo Sabella, è prorogata, a termini di legge.

Pescara, addì 15 luglio 1965

(5047) *Il Prefetto*: NITRI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 12 luglio 1965:

Verre Antonio, notaio residente nel comune di Fucecchio, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Empoli, stesso distretto;

D'Addetta Vittorio, notaio residente nel comune di Cagnano Varano, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Valenzano, distretto notarile di Bari;

Battaglia Antonio, notaio residente nel comune di San Mauro Forte, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Pizzoli, distretto notarile di L'Aquila.

(4944)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1965, registro n. 19 Grazia e giustizia, foglio n. 399, il ricorso in via straordinaria prodotto dall'ex agente di custodia Staccone Sante avverso il provvedimento di denegata riassunzione in servizio, è stato dichiarato inammissibile.

(4943)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Sassari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1965, la provincia di Sassari, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 51.315.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4874)

Autorizzazione al comune di San Michele di Serino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1965, il comune di San Michele di Serino (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 444.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4875)

Autorizzazione al comune di Sessano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1965, il comune di Sessano (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4876)

Autorizzazione al comune di Pedace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1965, il comune di Pedace (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4947)

Autorizzazione al comune di Serra San Bruno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1965, il comune di Serra San Bruno (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.770.436, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4945)

Autorizzazione al comune di San Sossio Baronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1965, il comune di San Sossio Baronia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 532.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4946)

Autorizzazione al comune di Pago del Vallo di Lauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 luglio 1965, il comune di Pago del Vallo di Lauro (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.043.454, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4948)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Cava B p »

L'esplosivo da mina denominato « Cava B p » fabbricato dal Consorzio fabbricanti dinamiti negli stabilimenti delle proprie consorziate, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile per lavori a cielo aperto — con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi ed in galleria — ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(4855)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa agricola braccianti, boari e mezzadri « Pace e lavoro », con sede in Alfonsine (Ravenna).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° luglio 1965, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa agricola braccianti, boari e mezzadri « Pace e lavoro », con sede in Alfonsine (Ravenna), costituita in data 15 marzo 1959 per atto del notaio dott. Luciano Lippi Bruni, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il rag. Edmondo Magnani.

(4821)

Scioglimento della Società cooperativa mista « La Barbaricina », con sede in Ollolai (Nuoro)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 luglio 1965, la Società cooperativa mista « La Barbaricina », con sede in Ollolai (Nuoro), costituita per rogito Porcu, in data 1° settembre 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Segretario.

(4823)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Sebastiano Caddeo, nato a Paulilatino (Cagliari) il 25 settembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Unversità di Sassari l'11 luglio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Sassari.

(4779)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1965, registro n. 44 Pubblica istruzione, foglio n. 259, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto in data 22 luglio 1963 dall'insegnante non di ruolo di educazione fisica Arena Salvatore avverso la decisione della Commissione dei ricorsi, con sede presso il Provveditorato agli studi di Cosenza, con la quale venne respinto il di lui gravame gerarchico contro il provvedimento del preside della scuola media di Corigliano Calabro relativo alla graduatoria per la nomina di un supplente di educazione fisica (anno scolastico 1962-63).

(4741)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico, ramo difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato dell'ex polveriera Camaro di Messina

Con decreto interministeriale n. 328 del 13 febbraio 1965, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex polveriera Camaro », sito nel comune di Messina, riportato nel catasto del predetto Comune ai fogli numeri 118 e 111 particella « A », al foglio n. 111, particelle numeri 176, 152 e 561-b ed al foglio n. 119 particelle 222 e « B », della superficie complessiva di mq. 10.120.

(4854)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 6 agosto 1960, dal sig. Giorgetti Carlo, capo ufficio principale nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso la mancata promozione alla qualifica di capo ufficio superiore del ruolo organico della carriera esecutiva.

(4877)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 134

Corso dei cambi del 19 luglio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,71	624,72	624,75	624,73	624,70	624,72	624,72	624,72	624,72	624,75
$ Can.	575,86	576,05	576 —	576 —	575,30	575,70	575,90	575,85	575,10	575,80
Fr. Sv.	144,52	144,55	144,58	144,60	144,35	144,35	144,62	144,32	144,35	144,35
Kr. D.	90,07	90,05	190,10	90,06	90 —	90,05	90,04	90,07	90,05	90,05
Kr. N.	87,31	87,31	87,30	87,32	87,30	87,31	87,30	87,32	87,31	87,30
Kr. Sv.	121,05	121,17	121,13	121,165	120,80	121,16	121,18	121,05	121,13	121,10
Fol.	173,47	173,47	173,47	173,46	173,40	173,48	173,49	173,47	173,49	173,50
Fr. B.	12,58	12,586	12,5840	12,5875	12,5925	12,58	12,5865	12,60	12,58	12,585
Franco francese	127,49	127,49	127,51	127,485	127,45	127,49	127,48	127,50	127,49	127,50
Ls.	1743,21	1743,15	1743 —	1743,25	1742,75	1743,25	1743,075	1743,25	1743,20	1743 —
Dm. occ.	155,95	155,96	155,94	155,96	155,88	155,95	155,955	156 —	155,95	156 —
Scell. Austr.	24,21	24,21	24,22	24,21	24,20	24,21	24,209	24,20	24,21	24,21
Escudo Port.	21,74	21,74	21,74	21,75	21,92	21,74	21,74	21,75	21,74	21,74

Media dei titoli del 19 luglio 1965

Rendita 5 % 1935	101,075
Redimibile 3,50 % 1934	96,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,625
Id. 5 % (Beni Esteri)	95 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,875
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 luglio 1965

1 Dollaro USA	624,725
1 Dollaro canadese	575,95
1 Franco svizzero	144,61
1 Corona danese	90,05
1 Corona norvegese	87,31
1 Corona svedese	121,172
1 Fiorino olandese	173,475
1 Franco belga	12,587
1 Franco francese	127,482
1 Lira sterlina	1743,162
1 Marco germanico	155,957
1 Scellino austriaco	24,209
1 Escudo Port.	21,745

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso per esami a sedici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Sentito il Consiglio di Presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sedici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti.

Detti posti sono ripartiti come segue:

n. 5 posti per coloro che sostengano la prova pratica obbligatoria sull'uso di macchine Vari-Typer D-S-I (composizione);

n. 1 posto per coloro che sostengano la prova pratica obbligatoria sull'uso di macchine Headliner (titolatrici);

n. 4 posti per coloro che sostengano la prova pratica obbligatoria sull'uso di macchine Rotaprint R/30 S-K;

n. 2 posti per coloro che sostengano la prova pratica obbligatoria sull'uso di macchine Kalle (fotomeccaniche);

n. 4 posti per coloro che sostengano la prova pratica obbligatoria sull'uso di macchine piegatrici.

Ogni aspirante con la domanda di ammissione al concorso può chiedere di sostenere la prova pratica obbligatoria su una o più macchine fra quelle sopra menzionate.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 25, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè nei confronti degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato e dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del presidente della Corte dei conti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono pervenire al Segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre novanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè nel caso abbiano superato il 25° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della Scuola o Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) su quali macchine, fra quelle indicate nel precedente art. 1 del presente decreto, intendano sostenere la prova pratica obbligatoria, tenendo presente che ne può essere prescelta anche una;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o inoltrate per tramite di ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e quella pratica, qualora intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, debbono far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta bollata da L. 400, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 400, (i concorrenti che abbiano superato i 25 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 400;

d) certificato, su carta bollata da L. 400, attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, su carta da bollo da L. 400, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 400;

g) certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'articolo 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'aspirante, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in bollo da L. 400.

Art. 9.

I documenti che perverranno al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare civile o militare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, da nominare con successivo decreto, sarà composta come segue:

Presidente:

un consigliere o un vice procuratore generale della Corte dei conti.

Membri:

un primo referendario della Corte dei conti;

un referendario della Corte dei conti;

un esperto nell'uso delle macchine indicate nell'art. 1 del presente decreto, anche estraneo all'Amministrazione statale.

Segretario:

un impiegato della Corte dei conti.

Art. 11.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di due prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica obbligatoria.

Sono ammessi alla prova orale ed a quella pratica i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e quella pratica non si intendono superate, se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto conseguito nella prova orale e di quello riportato nella prova pratica costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva in base alla quale viene formata la graduatoria generale di merito e quelle relative ad ogni singola specializzazione.

Sono dichiarati vincitori i primi classificati nelle graduatorie formate per ogni specializzazione nel limite dei posti messi a concorso per ciascuna di esse.

Le eventuali riserve di posti a favore di particolari categorie di candidati verranno applicate con riferimento al numero dei posti riservati a ciascuna specializzazione.

La riserva dei posti non verrà applicata per la specializzazione nell'uso della macchina Headliner, essendo uno solo il posto messo a bando.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

L'esame avrà luogo in Roma, nei locali e nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Del diario delle prove scritte sarà data comunicazione ai candidati ammessi al concorso, al recapito da essi indicato nella domanda, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove e inoltre sarà dato avviso nel medesimo termine nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale e a quella pratica sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere le prove stesse.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera ferroviaria.

Art. 14.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esso inerenti saranno osservate le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 15.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati applicati aggiunti in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera esecutiva.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 8 giugno 1965

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1965
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 40. — CESSARI

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1. Componimento di italiano.
2. Risoluzione di un problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

Prova orale:

1. Diritti e doveri dell'impiegato.
2. Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato.
3. Nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Prova pratica:

I candidati dovranno dimostrare di conoscere perfettamente l'uso delle macchine sulle quali abbiano chiesto di sostenere la prova pratica.

Roma, addì 8 giugno 1965

Il Presidente: CARBONE

ALLEGATO 2

Schema di domanda in bollo da L. 400

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti n. 25 - ROMA

Il sottoscritto . nato a . . (provincia di .) il e residente dal (1) in . (provincia di .) via . n. . chiede di essere ammesso al concorso per esami a sedici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 8 giugno 1965, dichiarando di volere sostenere la prova pratica obbligatoria sull'uso della macchina (o delle macchine) (2) . .

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;
2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (4) . .,
3) non ha riportato condanne penali (5);
4) è in possesso del seguente titolo di studio: conseguito in data presso . .,
5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . .,
6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni . . . .,
7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
8) è disposto, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.

Roma, lì . . . .

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: Si autentica la firma del sig . . . . (6)

(1) Deve essere indicato l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, debbono essere precisate anche le precedenti residenze.

(2) Possono essere prescelte anche più di una delle macchine indicate all'art. 1 del bando di concorso.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 25° anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità che lo ha emesso.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(4847)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per cento posti in convitto e per duemilaseicentotrenta borse di studio per l'anno scolastico 1965-66

CONVITTI

I posti gratuiti in convitto da conferirsi per l'anno scolastico 1965-66 agli orfani degli iscritti sono complessivamente cento, dei quali cinque riservati ad orfani, soltanto di sesso maschile, che intendano seguire corsi di musica (composizione, organo, pianoforte, violino ed altri strumenti). I partecipanti a questo ultimo concorso saranno sottoposti ad esame per le attitudini musicali.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni di età e non più di 12 al 30 settembre 1965. Coloro che intendano seguire corsi di musica debbono avere non meno di 10 anni e non più di 12 ed aver conseguito almeno la licenza elementare.

L'Ente si riserva la facoltà dell'assegnazione straordinaria dei benefici che eventualmente rimanessero disponibili dopo l'espletamento del concorso medesimo.

Per gli orfani ammessi in convitto l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche e dei libri. Il corredo personale prescritto dal convitto, le riparazioni e le rinnovazioni dello stesso sono a carico della famiglia.

I vincitori del concorso saranno ospitati nei convitti E.N.P.A.S. di Spoleto (Perugia), in altro eventuale convitto di proprietà dell'Ente od in convitti con i quali l'Ente medesimo ha speciali convenzioni. Gli orfani avviati agli studi musicali saranno ospitati nel collegio di musica al Foro Italico di Roma.

BORSE DI STUDIO

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1965-66 agli orfani degli iscritti sono distribuite come appresso:

100 da L. 20.000 per la scuola elementare;

250 da L. 40.000 per la scuola media e le scuole di avviamento professionale;

300 da L. 65.000 per il ginnasio ed il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, il liceo scientifico, le scuole professionali superiori;

200 da L. 100.000 per l'Università e gli altri Istituti statali di istruzione superiore (escluse le accademie militari); di tali

borse centoventi sono riservate ai concorrenti che nel 1965-66 si iscriveranno per la prima volta ad un primo corso universitario;

30 da L. 100.000 per i corsi statali di specializzazione o di perfezionamento post-universitario (la borsa avrà la durata massima di tre anni).

Condizioni e modalità per l'ammissione al concorso

Possono aspirare ai suindicati benefici gli orfani di padre, o di madre, che sia stato impiegato od operaio di ruolo dello Stato iscritto all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato (sono esclusi gli orfani di dipendenti della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i quali provvede altra istituzione).

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capo famiglia, dispensati dal servizio senza diritto a pensione per infermità che comporti assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro.

L'aspirante non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno se deve frequentare le scuole elementari o medie inferiori, e di oltre due anni se deve frequentare le scuole medie superiori o corsi universitari.

Il concorrente già iscritto all'Università deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dalla Facoltà per gli anni frequentati; detti esami, qualora non siano tutti superati nella sessione autunnale del corrente anno, potranno essere completati nella successiva sessione di febbraio, fermo restando l'obbligo per il concorrente di produrre la domanda di partecipazione al concorso entro il termine sotto indicato, con riserva di far conoscere appena possibile, e comunque non oltre il 1° marzo 1966, l'esito conseguito nella sessione di febbraio.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che nel 1965-66 saranno fuori corso.

I candidati a borse per corsi di perfezionamento post universitario devono aver conseguito la laurea da non oltre due anni alla data del presente avviso con una votazione di almeno 88/110 e non devono essere in ritardo negli studi per più di due anni.

Le domande devono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - Servizio assistenza climatica e scolastica, Ufficio 23°, via Santa Croce in Gerusalemme n. 55, Roma, o ad uno degli uffici provinciali dell'Ente stesso entro:

il 15 agosto 1965 per gli aspiranti a posti in convitto, con riserva di produrre entro il 15 settembre 1965 i risultati della sessione autunnale, qualora il concorrente non sia stato promosso in quella estiva;

il 30 settembre 1965 per gli aspiranti a borse di studio per le scuole elementari, medie inferiori o medie superiori;

il 31 ottobre 1965 per gli aspiranti a borse di studio universitarie che nel 1965-66 si iscriveranno per la prima volta ad un primo corso;

il 15 dicembre 1965 per gli aspiranti a borse di studio universitarie (anni successivi al primo) e post-universitarie.

Detti termini sono improrogabili.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito agli uffici dell'E.N.P.A.S.; non verranno accettate le domande presentate, sia pure entro i termini, presso qualsiasi altra Amministrazione.

Nelle domande deve essere precisato a quale beneficio si intenda concorrere ed il corso di studio che si voglia seguire. Inoltre deve essere indicato con esattezza il domicilio.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti, orfani di ambedue i genitori, orfani di padre impiegato, orfani di madre impiegata, saranno graduati fra loro per ciascuna di dette categorie, a seconda dell'ordine indicato, in ragione di merito in base ai risultati scolastici. A parità di merito sarà tenuto conto della corrispondenza fra l'età e la classe frequentata, e della condizione economica della famiglia, dando la precedenza agli orfani di guerra. Gli appartenenti a famiglie che hanno già ottenuto un posto in convitto od una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo tutti gli orfani le cui famiglie non hanno avuto alcun beneficio.

A seguito dell'attuale concorso potrà essere concesso per ogni nucleo familiare soltanto un beneficio.

Ad una famiglia, che fruisca di un posto in convitto, potrà essere concesso un secondo posto soltanto se la vedova abbia 5 figli orfani minorenni a carico oppure se trattisi di famiglia con più di tre orfani minorenni privi di entrambi i genitori. A famiglia che fruisce di due posti in convitto non può essere concesso alcun altro beneficio.

L'Ente si riserva la facoltà dell'assegnazione straordinaria dei benefici che eventualmente rimanessero disponibili dopo l'espletamento del concorso medesimo.

Le borse di studio non hanno effetto retroattivo.

L'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena espletato il concorso.

I documenti da produrre a corredo delle domande sono:

1) estratto dell'atto di nascita del concorrente;

2) estratto dell'atto di morte del genitore iscritto;

3) stato di servizio dell'iscritto (o foglio matricolare per i militari) rilasciato dal competente Ministero;

4) documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;

5) stato di famiglia rilasciato in data posteriore a quella del presente bando;

6) dichiarazione del capo famiglia dalla quale risulti se la famiglia medesima goda di pensione ordinaria o di assegno vitalizio, la professione di ciascun membro della stessa e se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato in convitto o assistito con borse di studio o sussidi scolastici da qualche Ente;

7) atto di adozione, di affiliazione, o di riconoscimento, qualora il concorrente sia figlio adottivo, affiliato o riconosciuto;

8) atto di nomina del tutore se l'orfano è minorenne e privo di entrambi i genitori;

9) certificato dell'autorità scolastica da cui risultino i voti riportati dal concorrente per la promozione o l'ammissione al corso da frequentare nell'anno scolastico 1965-66.

Se l'orfano trovasi già iscritto all'Università deve produrre:

1) *copia del piano completo di studi consigliato dalla* Facoltà frequentata;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità con le seguenti indicazioni:

a) Facoltà ed anno a cui lo studente è iscritto;

b) esami superati durante gli anni già frequentati con il voto conseguito in ciascuna materia;

c) che detti esami sono quelli di tutti gli insegnamenti fondamentali, precisando inoltre quali degli esami sostenuti siano complementari.

Il concorrente a borse di studio per corsi di perfezionamento post-universitario deve esibire un certificato della competente autorità universitaria dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea e la data in cui questa è stata conseguita; dovrà inoltre comprovare che il corso, che intende seguire, è un corso di specializzazione o perfezionamento post-universitario regolarmente riconosciuto dallo statuto dell'Università, *al quale possono iscriversi esclusivamente i laureati*, con l'indicazione della durata di esso e la precisazione che sarà tenuto nell'anno accademico 1965-66; il relativo certificato d'iscrizione potrà essere esibito anche dopo l'eventuale conferimento della borsa, ma sempre, comunque, entro l'anno accademico 1965-66. Il candidato che abbia già iniziato il corso di perfezionamento dovrà produrre anche un certificato attestante che ha superato gli esami consigliati per gli anni già frequentati con le votazioni riportate.

I titoli di studio debbono aver pieno valore legale; i certificati rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute debbono essere autenticati dal competente Provveditorato agli studi.

Tutti i certificati scolastici dovranno, inoltre, avere la dicitura: « PER USO BORSA DI STUDIO E.N.P.A.S. ».

Le domande ed i documenti sono esenti dalla tassa di bollo giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

NB. — Dei documenti indicati ai numeri 1), 2), 3), 4), 7), 8), potrà essere omessa la riproduzione qualora siano già stati esibiti all'Ente per conseguimento di altre borse di studio, indennità di buonuscita o assegno vitalizio, facendo richiamo all'istanza a corredo della quale furono prodotti.

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO

BORSE DI STUDIO

Le borse di studio da conferirsi per l'anno 1965-66 ai figli degli iscritti sono distribuite come appresso:

1000 da L. 65.000 per il ginnasio ed il liceo, l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, il liceo scientifico, le scuole professionali superiori;

650 da L. 100.000 per l'Università e gli altri Istituti statali di istruzione superiore (escluse le Accademie militari); di tali borse 150 sono riservate ai concorrenti che nel 1965-66 si iscriveranno per la prima volta ad un primo corso universitario;

100 da L. 100.000 per corsi statali di specializzazione o perfezionamento post-universitario (la borsa avrà la durata massima di tre anni).

Condizioni e modalità per l'ammissione al concorso

Al concorso possono partecipare i figli di impiegati ed operai di ruolo dello Stato, in servizio attivo, iscritti all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato (sono esclusi i figli di dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i quali provvede altra istituzione).

L'aspirante a borse di studio per scuole medie superiori e per l'inizio dell'Università non deve essere in ritardo negli studi per più di due anni e deve aver conseguito la promozione o l'ammissione o il diploma nella sessione estiva dello anno scolastico 1964-65, *con media non inferiore ad* 8/10 (la media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie di insegnamento, escluse le facoltative, l'educazione fisica — tranne che per l'Istituto magistrale — la religione e la condotta).

Il concorrente già studente universitario, oltre a non essere in ritardo per più di due anni nella carriera scolastica, deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti dalla Facoltà per anni già frequentati, *con media non inferiore a* 24/30; detti esami, qualora non siano tutti superati nella sessione autunnale del corrente anno, potranno essere completati nella successiva sessione di febbraio, fermo restando l'obbligo per il concorrente di produrre la domanda di partecipazione al concorso entro il termine sotto indicato, con riserva di far conoscere appena possibile, e comunque non oltre il 1° marzo 1966, l'esito conseguito nella detta sessione di febbraio.

Sono esclusi dal concorso gli studenti che nel 1965-66 saranno fuori corso.

Gli aspiranti a borse di studio post-universitarie debbono aver conseguito la laurea da non oltre due anni alla data del presente avviso *con votazione non inferiore ad* 88/110 e non debbono essere in ritardo negli studi per oltre due anni.

Le domande debbono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - Servizio assistenza climatica e scolastica, Ufficio 23°, via Santa Croce in Gerusalemme n. 55, Roma, o ad uno degli uffici provinciali dell'Ente stesso entro:

il 30 *settembre* 1965 per gli aspiranti a borse di studio per scuole medie superiori;

il 31 *ottobre* 1965 per gli aspiranti a borse di studio universitarie, che nel 1965-66 si iscriveranno per la prima volta ad un primo corso;

il 15 *dicembre* 1965 per gli aspiranti a borse di studio universitarie (anni successivi al primo) e post-universitarie.

Detti termini sono improrogabili.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito agli uffici E.N.P.A.S.; non verranno accettate le domande presentate, sia pure entro i termini, presso qualsiasi altra Amministrazione.

Nelle domande deve essere precisato il corso di studi che si intenda seguire e deve essere indicato con esattezza il domicilio.

Il concorso è per titoli ed i concorrenti figli di padre, o di madre, dipendente statale capo famiglia, figli di madre dipendente statale non capo famiglia, saranno graduati fra loro per ciascuna delle due categorie, con precedenza alla prima, in ragione di merito in base ai risultati scolastici; a parità di merito sarà tenuto conto della corrispondenza fra l'età e la classe frequentata e della condizione economica della famiglia, dando la precedenza agli orfani di guerra. Gli appartenenti a famiglie, che hanno già ottenuto una borsa di studio, saranno collocati in graduatoria dopo tutti i candidati le cui famiglie non hanno mai avuto alcun beneficio.

A seguito dell'attuale concorso potrà essere concessa per ogni nucleo familiare soltanto una borsa di studio.

Le borse non hanno effetto retroattivo.

L'esito delle domande verrà comunicato agli interessati non appena espletato il concorso.

L'Ente si riserva la facoltà dell'assegnazione straordinaria dei benefici che eventualmente rimanessero disponibili dopo l'espletamento del concorso medesimo.

I documenti da produrre a corredo delle domande sono quelli indicati per i concorrenti orfani ai numeri 1), 4), 5), 6), 7), 9), oltre ad una dichiarazione dell'Amministrazione centrale, da cui l'iscritto dipende, attestante che lo stesso trovasi *in attività di servizio di ruolo*, con la precisazione della qualifica e della carriera di appartenenza.

Roma, addì 15 giugno 1965

Il presidente: Palmiro FORESI

(4828)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Terni

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 30 giugno 1964 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Terni;

Visto il decreto ministeriale in data 19 giugno 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Terni, nell'ordine appresso indicato:

1. Ferraro dott. Domenico	punti	90,81	su 132
2. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	85,05	»
3. Epifani dott. Francesco	»	82,57	»
4. Tarabini dott. Lodovico	»	78,78	»
5. Di Simine dott. Eugenio	»	77,23	»
6. Aiello dott. Salvatore	»	76,29	»
7. Silvano dott. Guido	»	76,10	»
8. Caporusso dott. Domenico	»	74,21	»
9. Graziani dott. Marcello	»	73,02	»
10. Cantanna dott. Pietro	»	71,79	»
11. Conte dott. Egidio	»	71,02	»
12. Pelosi dott. Luigi	»	70,68	»
13. Mennini dott. Aldo	»	68,68	»
14. Camassa Cino	»	63,02	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 luglio 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(4767)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a tredici posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella E) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 23 marzo 1964, n. 1341.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel « Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » n. 17 dell'11 giugno 1965, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 4 febbraio 1965, n. 1528, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1965, registro n. 31, foglio n. 330, concernente i risultati del concorso per esame a tredici posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale del 23 marzo 1964, n. 1341.

(4831)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Grotte

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3461 dell'11 maggio 1964, con cui è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Grotte;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 7634 del 14 dicembre 1964;
Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 23 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei del concorso al posto di ufficiale sanitario di cui in premessa, formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso;

1. Spalanca Gaspare, nato il 20 aprile 1938 . . . . . . punti 149 — su 240
2. Ingrao Giuseppe Amedeo, nato il 18 maggio 1934 . . . . . » 145 — »
3. Fontana Teresa, nata il 25 gennaio 1938 . . . . . . » 137,430 »
4. Fodale Antonino, nato il 19 settembre 1931 . . . . . . » 127,973 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura di Agrigento e del Comune interessato.

Agrigento, addì 30 giugno 1965

Il medico provinciale: INFURNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2595 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Grotte;
Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 24 e seguenti del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie.
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Spalanca Gaspare, nato a Racalmuto il 20 aprile 1938, medico chirurgo, è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa e nominato ufficiale sanitario in via di esperimento, per un biennio, del comune di Grotte.
E' fatto obbligo al suddetto di assumere servizio entro il termine di giorni quindici dalla data di notifica del presente decreto.
L'ufficiale sanitario predetto, che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine fissato, sarà dichiarato rinunciatario a tutti gli effetti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura di Agrigento e del Comune interessato.

Agrigento, addì 30 giugno 1965

Il medico provinciale: INFURNA

(4637)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico scolastico di Mussomeli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7965/8140 in data 7 dicembre 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di medico scolastico del comune di Mussomeli;
Vista la delibera n. 51 in data 26 marzo 1965 del Consiglio comunale di Mussomeli con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Visto il proprio decreto n. 3622 in data 4 maggio 1965, con cui si è provveduto all'ammissione al concorso di cui sopra dei candidati;
Visti i processi verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso e constatata la loro regolarità;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento del posto di medico scolastico del comune di Mussomeli.

1. Mistretta Barba Giuseppe . . . punti 131,85 su 200
2. La Rocca Salvatore . . . . » 115,5 »
3. Taverna Gaetano . . . . . » 107,00 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, negli albi della Prefettura, di questo Ufficio e del Comune interessato.

Caltanissetta, addì 1° luglio 1965

Il medico provinciale: SCHILLACI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7965/8140 in data 7 dicembre 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di medico scolastico del comune di Mussomeli;
Visto il proprio decreto n. 4855 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso predetto;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1935, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Mistretta Barba Giuseppe primo classificato nella graduatoria degli idonei, è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento del posto di medico scolastico del comune di Mussomeli.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, sugli albi della Prefettura, di questo Ufficio e del Comune interessato.

Caltanissetta, addì 1° luglio 1965

Il medico provinciale: SCHILLACI

(4762)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.